COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

67.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MATTARELLI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

NAPOLI ed altri; MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra (*Testo unificato, modificato dal Senato*) (231-2199-*B*) 672

PRESIDENTE 672, 673

ALFANO 673

BOLDRIN, *Relatore* 672

JACAZZI 673

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

ORLANDI e PALMIOTTI: Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici reclutati ai sensi dell'articolo 7, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 26 giugno 1962, n. 885 (1856) 673

PRESIDENTE, *Relatore* . . . 673, 674, 675, 676

ALFANO 674

BOLDRIN 675

FLAMIGNI 674, 675, 676

MALFATTI 675

MAULINI 673

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 675

SULLO 674

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

DI PRIMIO: Riammissione in servizio a domanda di alcuni agenti di pubblica sicurezza in congedo (1035) 676

PRESIDENTE 676, 677

ALFANO 676

BOLDRIN, *Relatore* 676, 677

FLAMIGNI 676

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 677

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

CANESTRARI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326; 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (837);

CANESTRARI e GIRARDIN: Modifica all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato (1466);

PAG.

MATTARELLI: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati nonché sul personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni (2030);

BIASINI ed altri: Estensione dei beneficî previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2136);

MATTARELLI ed altri: Estensione dei beneficî previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2158);

NAPOLI ed altri: Estensione dei beneficî previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2166);

AMODIO: Modificazione dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nei ruoli separati e limitati (2523);

DE MEO: Estensione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e successive modificazioni agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1945, n. 1454 (2592);

NAPOLI e MEZZA MARIA VITTORIA: Estensione dei beneficî di ricostruzione di carriera previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, provenienti dall'esercito, mantenuti in servizio di polizia ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2651) 678

PRESIDENTE 678, 679, 680, 681

ALFANO 680

FLAMIGNI 679, 680

MAULINI 680

Disegno e proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3373);

AMODIO: Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i servizi di polizia stradale (1353) . . 681

PRESIDENTE 681

PAG.

FLAMIGNI 681

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 681

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

ROBERTI ed altri: Estensione al personale ausiliario richiamato od assunto in servizio temporaneo di polizia, delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (1062) 681

PRESIDENTE 681, 682

BOLDRIN, *Relatore* 682

Votazione segreta:

PRESIDENTE 682

La seduta comincia alle 9,50.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Napoli ed altri; Miotti Carli Amalia ed altri: Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra *(Testo unificato modificato dal Senato)* (231-2199-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge Napoli, Usvardi, Ferrari, Massari, Mezza Maria Vittoria, Monsellato, Venturini, Brandi, Orlandi, Zagari; e Miotti Carli Amalia, Mancini Vincenzo, Giraudi, Maggioni, Boldrin, Degan, Cocco Maria, Stella, Piccoli, Tabarini, Castellucci, Canestrari, Pica, Helfer, Corrà, Giordano, Bianchi Gerardo, Piccinelli, Racchetti, Marocco, Vecchiarelli, Ceruti, Sgarlata, Lucchesi, Boffardi Ines, Fornale, Cattaneo Petrini Giannina, Spinelli: « Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra », approvate in un testo unificato dalla II Commissione della Camera nella seduta dell'11 novembre 1970, modificato dal Senato nella seduta del 20 luglio 1971.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Boldrin.

BOLDRIN, *Relatore*. A me pare che la modifica apportata dal Senato consista in un aggiustamento tecnico all'articolo 2, in quanto

gli altri articoli sono stati recepiti così come li avevamo votati.

Propongo alla Commissione di approvare le modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione generale sulle modifiche del Senato.

JACAZZI. Noi voteremo a favore di questa legge per le modifiche che vi ha apportato il Senato. Non si tratta solo di un aggiustamento tecnico, ma di una formula con cui le prestazioni concesse a questa categoria di cittadini sono state estese al campo farmaceutico, tanto che al Senato è stata la Commissione ad imporre la modifica contro il parere del Governo. Noi comunque manteniamo le nostre riserve sulla settorialità del provvedimento.

ALFANO. Il nostro gruppo rafforza la sua adesione e conferma il voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Sono esclusi dalle prestazioni previste dalla presente legge i soggetti indicati nel precedente articolo che abbiano diritto all'assistenza sanitaria di altri enti, in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Sono esclusi dalle prestazioni previste dalla presente legge i soggetti indicati nel precedente articolo che a tali prestazioni abbiano già titolo verso altri enti, in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Orlandi e Palmiotti: Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia reclutati ai sensi dell'articolo 7, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 26 giugno 1962, n. 885 (1856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Orlandi e Palmiotti: « Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia reclutati ai sensi dell'articolo 7, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 26 giugno 1962, n. 885 ».

Della proposta di legge sono relatore io stesso.

Il provvedimento riguarda gli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Con la legge 13 dicembre 1965, n. 1366, fu deciso di effettuare un numero prefissato di promozioni per mantenere gli organici in costante completezza. Questi benefici effetti per tutti i ruoli di ufficiali di pubblica sicurezza non si sono verificati nei confronti degli ufficiali medici in quanto la legge ha operato su un ruolo che risentiva di gravi vuoti organici nei gradi superiori. Bisogna tenere conto che questa battuta d'arresto nella carriera degli ufficiali medici ha creato difficoltà per quanto riguarda le legittime aspirazioni degli ufficiali superiori e per il reclutamento degli ufficiali medici. Con il presente provvedimento si mira quindi ad ovviare agli inconvenienti verificatisi e penso che esso rientri nello spirito delle proposte che abbiamo già esaminato in sede di Comitato ristretto e che possa quindi trovare l'assenso della Commissione.

A questo proposito, considerando che dal momento in cui è stata presentata questa proposta di legge ad oggi è passato abbastanza tempo, il provvedimento andrebbe modificato nel testo che io ho riformulato e che sottopongo all'esame della Commissione.

Desidero far presente che non vi sono oneri di nessun genere in quanto si tratta semplicemente di coprire posti vacanti nei gradi superiori degli ufficiali medici.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MAULINI. Vorrei osservare preliminarmente che ci troviamo di fronte ad un provvedimento settoriale, tendente a dare giustizia ad una categoria limitata. Tuttavia ciò apre un problema morale, nel senso che mentre questo provvedimento ha possibilità di essere subito approvato, le altre proposte di legge,

riguardanti gli ufficiali di pubblica sicurezza, rischiano di subire dei ritardi.

PRESIDENTE. Certamente l'obiezione dell'onorevole Maulini ha un fondamento, ma desidero ricordare che a suo tempo, in sede di Comitato ristretto, fu deciso di esaminare a parte questa proposta di legge che non incontrava le difficoltà che avevano le altre.

Se la Commissione volesse decidere di rinviare la votazione finale di questo provvedimento al momento in cui termineremo l'esame delle proposte di legge riguardanti il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non vi sono, almeno da parte mia, difficoltà.

SULLO. Sarebbe opportuno che tra questa seduta e la prossima si riunisca il Comitato ristretto, perché si presentino per lo meno tesi alternative.

FLAMIGNI. Ritengo che la discussione di questo provvedimento dovrebbe fornire l'occasione per esaminare in modo serio la funzionalità del servizio sanitario nell'ambito del Corpo di pubblica sicurezza. Noi vorremmo conoscere innanzitutto quali sono le esigenze del servizio sanitario del Corpo, esigenze che rendono necessaria l'adozione di questo provvedimento. A questo proposito, desidero precisare che deve essere saldo e fermo il principio che le carriere del personale devono essere in funzione delle esigenze del servizio e non quest'ultimo subordinato alle aspirazioni di carriera.

In secondo luogo vorremmo conoscere quali sono le cause delle persistenti vacanze e dei vuoti organici nei gradi superiori degli ufficiali medici di polizia. Stando infatti alla relazione, si afferma che una legge del 1965 non riuscì ad ovviare agli inconvenienti che si verificano in questo servizio e già nel 1965 il servizio risentiva di enormi vuoti organici nei gradi superiori.

È intervenuta poi la legge 7 febbraio 1968, n. 75, che doveva ovviare ai suddetti inconvenienti, ma anche questa non riuscì che minimamente a riequilibrare la situazione. Nell'organico dei colonnelli il 50 per cento di posti è scoperto, in quello dei tenenti colonnelli il 75 per cento e in quello dei maggiori solo un dodicesimo di posti è scoperto. Ciò dimostra che anche dopo l'ultimo provvedimento vi è un vuoto solo negli organici dei gradi superiori.

Noi vorremmo renderci conto delle effettive ragioni per cui i provvedimenti già presi non hanno sortito effetto e temiamo che anche l'attuale provvedimento sia destinato a non riparare gli inconvenienti lamentati.

In terzo luogo vorremmo sapere quanti concorsi sono stati banditi in base alla legge 26 giugno 1962, n. 885, che istituiva e regolamentava il ruolo degli ufficiali medici e quanto personale è stato selezionato ed inserito nel servizio sanitario del Corpo e se è vero che si è verificato il fenomeno di un esodo volontario del personale medico, che dopo avere acquisito la professione e dopo la permanenza nei primi gradi di sottotenente e tenente trova facile collocazione negli enti mutualistici, e vorremmo sapere come si intenda ovviare a questa situazione.

Prego di fare una constatazione: dalla presentazione della originaria proposta ad oggi abbiamo un nuovo testo sostanzialmente modificato, per cui anche il titolo deve essere naturalmente modificato. Ora infatti non ci si riferisce al personale di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 7, che è il più anziano, ma si parla del personale in genere; per cui vorremmo una spiegazione del perché il testo iniziale ha subìto modifiche così sostanziali e del perché dell'abbandono del primitivo testo. Le motivazioni contenute a pagina 2 della relazione non sono più sostenibili; occorrono altre motivazioni. Si deve inoltre avere riguardo al ruolo di anzianità degli ufficiali medici, 80 persone, per rendersi conto, nell'approvare gli articoli, di quali sono i medici che avrebbero particolari benefici ed ovviare all'inconveniente dei cosiddetti provvedimenti-fotografia, perché quando si tratta del Ministero dell'interno e particolarmente dell'ufficio legislativo della direzione generale di pubblica sicurezza purtroppo abbiamo ragione di essere seriamente preoccupati.

Il problema è che per eccessiva fiducia ci sono state date informazioni su provvedimenti che dovevamo discutere, e poi abbiamo constatato che le informazioni non erano assolutamente esatte. Noi vogliamo chiarimenti sulla funzionalità di questo servizio, sulla sua attività, sui rapporti effettivi con i militari, esaminando anche la possibilità di riuscire a garantire ai militari il diritto della libera scelta del medico, come la maggior parte dei cittadini italiani.

ALFANO. Noi siamo dell'avviso che sia opportuno approvare al più presto il provvedimento, perché qualsiasi ritardo non farebbe altro che peggiorare la situazione testé denunciata dall'onorevole Flamigni. Ricordo che la proposta di legge è stata presentata

al Parlamento il 2 ottobre 1969 e noi ne sollecitiamo la votazione finale nella seduta odierna, perché non è possibile ancorarne l'approvazione all'*iter* del provvedimento riguardante le altre forze di polizia.

Comunque, la nostra parte politica, pur essendo favorevole alla proposta di legge, si riserva il diritto di presentare alcuni emendamenti, in quanto ci lascia perplessi la nuova stesura del provvedimento proposta dal relatore.

BOLDRIN. A me pare che le richieste di chiarimento dei colleghi di parte comunista e dell'onorevole Sullo siano meritevoli di accoglimento perché noi votando un provvedimento senza i necessari chiarimenti avremmo una situazione di malcontento. Propongo quindi formalmente di rinviare la discussione. Eventualmente nella prima riunione del Comitato ristretto potranno essere dati tutti i chiarimenti richiesti.

FLAMIGNI. Se la prossima settimana il Governo sarà in grado di rispondere alle nostre richieste, la proposta potrà essere subito discussa ed approvata. Noi abbiamo nostri emendamenti che potremo proporre, ma non vi è bisogno di collegare questo provvedimento a tutti gli altri concernenti il personale del Corpo di pubblica sicurezza, purché il varo anche di questi altri segua a ruota, eliminando così le preoccupazioni espresse dall'onorevole Maulini.

PRESIDENTE. Il provvedimento in oggetto risponde ad un'esigenza del servizio sanitario oltreché degli ufficiali medici di polizia, perché è detto chiaramente nella relazione che di fronte alla attuale impossibilità di carriera è oggi estremamente difficile reclutare, anche per i gradi inferiori, ufficiali medici che preferiscono altre carriere. D'altra parte ci troviamo di fronte ad ufficiali medici che aspettano da molti anni per arrivare al grado di maggiore.

Per quanto riguarda le modifiche apportate, sono di natura tecnica, tranne quella che porta il periodo di sei mesi a due anni. Ed è giusta questa modifica perché lo stesso Ministero prevedeva che potessero sorgere delle perplessità nel fare compiere in 6 mesi soli un salto così rapido di carriera. Devo inoltre precisare all'onorevole Flamigni che la originaria proposta di legge è tecnicamente imperfetta in quanto si fa richiamo nel titolo e nel testo ad una inesistente lettera *c*) dell'articolo 7 della legge n. 885 del 1962. Io non avrei difficoltà a mandare avanti il testo originario, ma poiché siamo tutti d'accordo di approfondire l'aspetto della funzionalità del servizio sanitario e di reperire nuovi dati, credo sia meglio rimettere la discussione al Comitato ristretto perché poi stralci questo dagli altri provvedimenti, dal momento che in quella sede non vi era contrasto fra Commissione e Governo.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Credo che la richiesta dell'onorevole Flamigni non crei gravi difficoltà. Si tratta di una richiesta di chiarimenti e, a parte quelli già forniti dal Presidente, penso che il Governo non possa sottrarsi a questa richiesta che potrà essere soddisfatta la prossima settimana. La mia preoccupazione era quella che si volesse fare confluire questo provvedimento nel coacervo di altri provvedimenti, perché questo deve essere approvato a parte.

MALFATTI. Mi pare che il testo della relazione sia chiaro per quanto riguarda il fine del provvedimento, ma se è chiaro il fine denunciato non lo sono alcuni elementi. Vorrei maggiori informazioni. Risulta che vi è un ruolo di un generale, 6 colonnelli, 20 tenenti colonnelli, 12 maggiori e 41 capitani. Abbiamo ora questa situazione: tre posti coperti per quanto riguarda i colonnelli. Per quanto riguarda il grado di tenente colonnello abbiamo scoperti 15 posti e coperti 5, nel grado di maggiore 11 posti scoperti. I gradi di capitano e tenente nella tabella della legge del 1962 sono considerati insieme e non si sa quanti siano i capitani ed i tenenti singolarmente presi.

Secondo lo spirito di questa legge, dovremmo avere una dinamica per cui coloro che hanno il grado di tenente colonnello dovrebbero diventare colonnelli e restano 2 posti scoperti, ma i maggiori diventano tenenti colonnelli a condizione di ricoprire i posti scoperti, e restano 5 posti scoperti. Restano 50 capitani e tenenti e non si sa come ricoprire il vuoto di 5 posti nel ruolo di tenente colonnello. Nel secondo anno, poiché vi sono difficoltà di reclutamento, avremo una situazione per larga parte carente. Permangono dunque forti preoccupazioni circa l'assolvimento del fine, e nel tentativo di raggiungerlo introduciamo un criterio che praticamente, senza note di qualifica, di merito e rapporto informativo, trascorso un periodo di sei mesi permetterà le promozioni al grado superiore. Ed anche se sarà seguito (come dice la relazione) il criterio della scelta

in base alle norme vigenti, bisogna vedere quali sono le « disposizioni vigenti ».

Dico tutto questo perché non bisogna sfuggire al problema che i pubblici dipendenti costituiscono un corpo quasi unico, per cui una norma introdotta per alcuni viene poi invocata da altri. Noi rischiamo insomma di creare un precedente che può essere pericoloso.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che la situazione attuale dell'organico del ruolo degli ufficiali medici è la seguente: un posto di maggior generale, 6 di colonnello, 20 di tenente colonnello, 12 di maggiore, 41 di capitano e tenente. Attualmente sono coperti 1 posto di maggior generale, 4 di colonnello, 5 di tenente colonnello, 11 di maggiore e 43 capitani e tenenti.

Nel 1972, con la legge proposta, si coprirebbero un posto di maggiore generale (temporaneamente un altro in soprannumero), 5 di colonnello, 15 di tenente colonnello, 12 di maggiore. Nell'anno successivo il ruolo verrebbe completamente coperto. Per questo si propone l'applicazione in un biennio. In sede di Comitato ristretto potremo comunque approfondire il problema.

FLAMIGNI. A proposito delle convocazioni dei Comitati ristretti, desidero dire che sarebbe necessaria sempre la presenza di un rappresentante del Governo e che non vi fossero semplicemente funzionari del Ministero.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Altre volte ho fatto presente l'esigenza che al Comitato ristretto partecipi un rappresentante del Governo e non solo i funzionari, i quali possono essere esperti al seguito del Governo per fornire chiarimenti.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge Di Primio: Riammissione in servizio a domanda di alcuni agenti di pubblica sicurezza in congedo (1035).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Di Primio: « Riammissione in servizio a domanda di alcuni agenti di pubblica sicurezza in congedo ».

L'onorevole Boldrin ha facoltà di svolgere la relazione.

BOLDRIN, *Relatore*. Mi pare che la proposta di legge sia stata già illustrata quando chiedemmo unanimemente per essa la sede legislativa. Il provvedimento tende ad estendere, per ragioni di equità, anche agli agenti di pubblica sicurezza i benefici di cui hanno goduto i carabinieri, con la legge 26 giugno 1965, n. 810, che riammetteva in servizio a domanda i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, che non avessero superato il 35° anno di età, che fossero ritenuti meritevoli e che fossero in possesso degli altri requisiti prescritti, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole. Per ottenere la riammissione in servizio gli agenti di pubblica sicurezza ammogliati devono aver compiuto il 28° anno di età.

Con la proposta di legge si rende un atto di giustizia nei confronti degli agenti che sono stati costretti ad allontanarsi dal Corpo per regolarizzare col matrimonio una scabrosa situazione familiare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FLAMIGNI. Quella in esame è un'altra delle cosiddette « leggine » che sfiorano appena problemi di fondo. La situazione è la seguente: il regolamento 30 novembre 1930, n. 1629 (regolamento di Mussolini), stabilisce che non si può contrarre matrimonio prima del raggiungimento di una determinata età. Io voglio innanzitutto affermare che l'atteggiamento che continuate a mantenere a proposito della proibizione ai giovani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di contrarre matrimonio prima di una certa età non è coerente con le posizioni da voi assunte in sede di riforma del diritto di famiglia, che tutto il Parlamento rivendica. Si vuole forzare il diritto naturale del cittadino di sposarsi secondo le proprie esigenze, con la conseguenza che spesso con l'autorizzazione del vescovo gli agenti contraggono un matrimonio che rimane segreto. Ma questi continuano a percepire il trattamento economico dei celibi, senza indennità di alloggio, assistenza sanitaria per i familiari, ecc., costretti ad affrontare grossi sacrifici economici.

Occorre modificare il regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, in modo da consentire a tutti gli agenti di pubblica sicurezza di sposarsi quando possono e quando vogliono.

È da dire che la soppressione del limite di età per il matrimonio riguarda anche le altre forze armate, per le quali è stabilito a 25 anni. Recentemente il Parlamento ha approvato un

provvedimento che ha portato il limite di età per le guardie di custodia, che sono guardie di pubblica sicurezza, a 25 anni. Occorre pertanto perequare per tutte le forze armate questo limite di età, avviandosi a concedere con una certa gradualità il diritto di contrarre matrimonio quando si vuole.

Il limite di età di 28 anni è sbagliato, è inopportuno; crediamo sufficiente quello dei 25 anni. Inoltre, quando questa legge fu proposta, nell'ultimo comma si parlava del compimento del ventottesimo anno di età e del possesso delle altre condizioni prescritte dalle « vigenti disposizioni » per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio. Ma oggi, all'infuori di quella del limite di età, non restano altre disposizioni, giacché il Parlamento ha approvato una legge che ha abolito la necessità delle informazioni sulla moralità della sposa e della sua famiglia. Si deve in conseguenza cancellare l'ultima parte dell'ultimo comma.

I nostri due emendamenti riguardano quindi l'abbassamento del limite di età da 28 a 25 anni e la soppressione della seconda parte dell'ultimo comma.

ALFANO. Per forza maggiore mi devo discostare dalle argomentazioni dell'onorevole Flamigni, perché la differenza fra il nostro gruppo e quello comunista sta nel fatto che quest'ultimo tratta la materia richiamandosi a vecchi schemi, con una retrospettiva che al lume della realtà non deve essere più considerata. Certi vecchi schemi e retrospettive non si devono richiamare se il provvedimento rispecchia uno stato di necessità. Se vi è gente che sollecita le forze di polizia, noi dobbiamo fare sì che il Governo si pronunci responsabilmente in materia.

Vorrei chiedere all'onorevole sottosegretario se è vero che in tutti i concorsi il Ministero trova difficoltà a raccogliere volontari e se è vero che nei precedenti concorsi non si sono raggiunte neppure le unità prescritte.

Guardiamo le cose da un punto di vista realistico. Sposiamo l'esigenza di queste persone! Che cosa importa a noi del fascismo, che è sorpassato ormai da 30 anni? Io vengo a trattare ciò che si pone come necessità in base alla proposta di legge. È ovvio che occorrono dei correttivi ed io ho presentato, curioso di sapere come il gruppo comunista si pronunci, due emendamenti: uno relativo al riferimento all'autorizzazione, riferimento che, senza dubbio riconosco che dev'essere soppresso, e uno tendente ad elevare il limite di età di 35 anni a 40 anni per la riammissione in servizio. Guardiamo le cose su un piano umano e realistico e – se volete – anche in prospettiva, richiamandoci alle necessità tecniche e alle difficoltà in cui il Ministero dell'interno verrebbe a trovarsi ove non si recepissero queste istanze.

Non ci facciamo illusioni, onorevole sottosegretario, che con l'aumento dell'organico vi siano forze giovani che desiderino entrare nel Corpo di polizia! In un momento come questo in cui la delinquenza è in preoccupante aumento, accettiamo chi – invece – ci chiede di entrare a far parte del Corpo di polizia perché non ha altre alternative di lavoro. Accettiamo questa proposta umana che non possiamo negare chiudendo le porte in faccia a chi ha necessità di avanzare questa richiesta! Se la denegassimo, ciò significherebbe negar lavoro a chi non ha più possibilità di partecipare a concorsi pubblici perché innanzi nell'età.

Per questi motivi il nostro gruppo voterà a favore del provvedimento e si richiama alla sensibilità di tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BOLDRIN, *Relatore*. Le osservazioni dell'onorevole Flamigni mi sembrano fondate per quanto riguarda la soppressione che egli propone all'ultimo capoverso. La riduzione dell'età da 28 a 25 anni trova consenziente il relatore, ma chiedo se non sia il caso di rinviare l'esame alla prossima seduta per approfondire la questione anche per gli eventuali riflessi finanziari.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo provvedimento comporta un coordinamento con la normativa relativa alle altre forze armate. D'altra parte esiste, a prescindere dal consenso del relatore, il problema dei risvolti finanziari, cioè, approvando un determinato sbarramento invece di un altro, si pone una questione finanziaria oltre che una questione di riorganizzazione all'interno del Corpo. Mi pare quindi ragionevole aderire alla richiesta del relatore di aggiornare il seguito della discussione ad una prossima seduta per prendere una decisione più meditata.

PRESIDENTE. Vorrei fare notare all'onorevole sottosegretario che problemi di ordine finanziario non ve ne sono perché al primo comma si specifica che le riassunzioni avverranno nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici. Credo che sia però necessario un coordinamento con le esigenze di altri

Corpi armati. Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione delle proposte di legge Canestrari ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326; 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica scurezza (837); Canestrari e Girardin: Modifica dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato (1466); Mattarelli: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto in ruoli separati e limitati nonché sul personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni (2030); Biasini ed altri: Estensione dei beneficî previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2136); Mattarelli ed altri: Estensione dei beneficî previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2158); Napoli ed altri: Estensione dei beneficî previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2166); Amodio: Modificazione dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nei ruoli separati e limitati (2523); de Meo: Estensione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e successive modificazioni agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1945, n. 1454 (2592); Napoli e Mezza Maria Vittoria: Estensione dei beneficî di ricostruzione di carriera previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, provenienti dall'esercito, mantenuti in servizio di polizia ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Canestrari, Amadeo, Miotti Carli Amalia, Girardin, Marchetti, Carra, Ruffini, Fornale, Bianchi Gerardo, Silvestri, Baldani Guerra, Boldrin: « Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326; 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (837); Canestrari e Girardin: « Modifica all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato » (1466); Mattarelli: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati nonché sul personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni » (2030); Biasini, Gunnella e Compagna: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario » (2136); Mattarelli, Castellucci, Canestrari e Merenda: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario » (2158); Napoli, Silvestri e Ceccherini: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario » ((2166); Amodio: « Modificazione dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nei ruoli separati e limitati » (2523); de Meo: « Estensione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e successive modificazioni agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1945, n. 1454 » (2592); Napoli e Mezza Maria Vittoria: « Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera previsti dall'articolo 9 della

legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, provenienti dall'esercito, mantenuti in servizio di polizia ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 » (2651).

Desidero riferire brevemente sui lavori del Comitato ristretto incaricato della elaborazione di un testo unificato delle varie proposte di legge. Il Comitato ristretto ha praticamente rivisto il testo che era già stato comunicato nelle precedenti sedute in sede referente, e lo ha aggiornato con alcune modifiche contenute nel testo ora sottoposto all'esame dei colleghi.

Circa questo testo, informo che non vi è concordanza con il Governo, specialmente agli articoli 2, 3, 4 e 6. Inoltre, in riferimento all'articolo 11 alcuni gruppi si sono riservati di chiedere lo stralcio in sede di discussione in Commissione.

Informo la Commissione che sull'attuale testo del provvedimento è necessario il parere della Commissione bilancio perché con esso sono state introdotte modifiche alle proposte di legge che la Commissione bilancio aveva già esaminato e sulle quali aveva espresso parere favorevole.

Ai componenti del Comitato ristretto ho già riferito sull'opportunità di inserire il seguente articolo aggiuntivo, che riguarda il personale dell'amministrazione civile dell'interno di Trieste:

« Il termine di 5 anni, previsto dall'articolo 15 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, è, a decorrere dalla sua scadenza, prorogato, limitatamente al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, di dieci anni ».

Nel testo unificato manca un riferimento alla proposta di legge Canestrari, relativa ai partigiani, perché nell'ultima riunione del Comitato ristretto il Governo si è riservato di riesaminare il problema per presentare un proprio articolato.

Per tale motivo, in attesa del parere della Commissione bilancio, il Comitato ristretto potrebbe riunirsi per esaminare l'articolo che il Governo presenterà e per esprimere un parere sull'articolo aggiuntivo, di cui ho dato lettura.

FLAMIGNI. Non mi rendo conto del perché occorre rinviare questo testo alla Commissione bilancio, che ha già espresso da tempo il suo parere in proposito, esaminando le singole proposte di legge, compresa quella dell'onorevole Canestrari. Non vi sono modifiche per quanto concerne l'onere finanziario che lo Stato deve sostenere, poiché il Comitato ristretto non ha fatto altro che raggruppare gli articoli sparsi delle varie proposte di legge.

Noi riteniamo di doverci opporre all'articolo preannunciato dal Presidente, relativo al personale del Corpo di pubblica sicurezza del territorio di Trieste. Finora siamo riusciti a fare un buon lavoro, terminiamolo senza aggiungere altro, per evitare di essere costretti a votare contro quando vorremmo votare a favore.

Gli unici che resteranno esclusi ancora una volta sono gli ex partigiani, e noi invece sollecitiamo e speriamo di poter varare il provvedimento questa mattina includendovi anche questa categoria.

PRESIDENTE. Onorevole Flamigni, nell'ultima riunione ci siamo lasciati con l'intesa di sentire gli Uffici della Presidenza circa la possibilità di procedere senza richiedere nuovamente il parere della Commissione bilancio. Ci è stato risposto che questa aveva espresso il parere su una proposta di legge senza indicazione di copertura; d'altra parte durante i lavori del Comitato ristretto, anche con il consenso del vostro gruppo, sono state introdotte nuove norme perequative, come quelle per i sottufficiali di pubblica sicurezza, per le quali non è possibile procedere senza il parere della Commissione bilancio sulle conseguenze finanziarie. Vi è quindi una norma del regolamento da rispettare ed abbiamo quindi formulato un articolo relativo alla copertura sul quale deve ora pronunciarsi la Commissione bilancio.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo da me proposto credo sia opportuno inserirlo, per evitare lo stillicidio di piccole proposte; devo peraltro precisare che su di esso non è impegnato nessun gruppo perché non è stato discusso in sede di Comitato ristretto. Il problema può essere esaminato a parte, ma credo opportuno trattarlo in questa sede richiamandoci allo spirito delle dichiarazioni iniziali dell'onorevole Maulini che auspicava la conclusione della vicenda con un unico provvedimento.

Prego dunque l'onorevole Flamigni, ferma restando la possibilità di votare contro, di voler consentire ad inserire questo nuovo articolo nel testo da trasmettere alla Commissione bilancio.

MAULINI. Chiedo che sia data lettura dell'articolo relativo alla copertura.

PRESIDENTE. L'articolo recita: « Gli effetti economici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dalla data della sua entrata in vigore. All'onere derivante dal l'applicazione della presente legge si provvede a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

MAULINI. Vorrei ora approfittare della presenza del sottosegretario per fare notare che nostro interlocutore è il Governo e non i funzionari del Ministero che sono stati presenti ai lavori del Comitato ristretto. I funzionari sono irrigiditi su aspetti burocratici e non sono del resto responsabili, per cui non meritano certe espressioni a volte dure da parte nostra e alle quali siamo costretti.

Vorrei poi precisare che se il Governo intende discutere di questo provvedimento insieme con il disegno di legge relativo all'aumento dell'organico delle forze di pubblica sicurezza, andiamo incontro ad un'incognita perché il nostro gruppo sull'aumento degli organici vuol introdurre un discorso serio sulla funzionalità della polizia nel paese. A mio parere la soluzione di determinate richieste di categoria dovrebbe essere scissa dalla discussione generale di natura politica.

ALFANO. Vorrei far presente, a proposito della richiesta del parere della Commissione bilancio, che se la Commissione bilancio si è espressa favorevolmente su questo gruppo di proposte di legge, che per la verità hanno un onere largamente superiore a quello che il Governo ed il Comitato ristretto hanno proposto con il testo unificato, non vi è alcuna necessità di richiedere il parere.

PRESIDENTE. Il problema si pone in primo luogo perché la Commissione bilancio ha sì espresso parere favorevole su quelle famose cinque proposte di legge, ma nessuna di esse contiene articoli relativi alla copertura finanziaria. Inoltre durante l'elaborazione del testo da parte del Comitato ristretto sono stati introdotti nuovi elementi, che modificano l'entità dell'onere. A questo punto, non ci si può sottrarre alla norma regolamentare che prescrive il parere della Commissione bilancio.

Nessuno più di me è interessato a che l'*iter* del provvedimento si esaurisca al più presto, ma non è possibile disattendere il Regolamento.

Vorrei pregare l'onorevole Flamigni di consentire che anche il nuovo articolo da me proposto vada alla Commissione bilancio, in modo da avere un quadro completo della situazione. Eventualmente, in seguito, si potrà sempre stralciarlo.

FLAMIGNI. Da parte nostra, chiediamo che la proposta di legge Canestrari venga inclusa nel testo unificato delle varie proposte di legge.

Per altre norme, anche contro il parere del Governo, voi avete insistito per la loro inclusione nel testo del Comitato ristretto, ora analogo atteggiamento dovete assumere nei riguardi della proposta di legge Canestrari, alla quale l'onorevole Salvi ed io abbiamo portato modifiche, rinunciando alla sostanza di gran parte della legge Canestrari.

Sembra che invece voi siate disposti a forzare in altre direzioni.

PRESIDENTE. Faccio presente che sulla proposta di legge Canestrari i rappresentanti del Ministero si sono impegnati a studiare una formula che sia il frutto di un compromesso. Allora ogni gruppo assumerà le proprie responsabilità.

FLAMIGNI. Sulla proposta di legge Canestrari discutiamo da tanto tempo ed io non ho nessuna fiducia nelle proposte che saranno fatte, per cui sarebbe preferibile che venissero accettati i due articoli che noi presentiamo.

MAULINI. Il Presidente ha riferito che il testo unificato dovrà essere integrato con la proposta di legge Canestrari. Nel caso il Governo mantenesse una posizione ostile, noi ribadiamo la volontà di non lasciare passare nessun provvedimento senza l'inclusione della proposta di legge Canestrari, sulla quale vi è l'unanimità. Se il Governo non volesse discutere questo provvedimento insieme con gli altri, noi chiederemo di votare la proposta di legge Canestrari separatamente, ma nella stessa seduta.

Noi non possiamo dimenticare i partigiani. Faccio notare che la discussione avviene su proposte d'iniziativa parlamentare non del nostro gruppo ed il Governo non può chiedere ad un deputato partigiano di cedere

sui punti fondamentali della proposta di legge Canestrari.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3373) e della proposta di legge Amodio: Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i servizi di polizia stradale (1353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Amodio: « Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i servizi di polizia stradale ».

Comunico il parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio:

« La Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 3373, segnalando peraltro alla competente Commissione di merito la necessità che la indicazione di spesa e copertura contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge medesimo risulti perfezionata ed integrata con il richiamo anche degli stanziamenti del fondo globale 1972, a fronte della maggiore spesa del provvedimento implicata a carico del prossimo esercizio finanziario e valutata in complessive lire 1.520 milioni. Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire la seguente nuova formulazione del primo comma del predetto articolo 4:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 218 milioni per l'anno finanziario 1971 e in lire 1.520 milioni per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge Amodio n. 1353 che tratta materia identica a quella contenuta nel disegno di legge n. 3373, a quest'ultimo rinviando per limiti di spesa e indicazioni di copertura.

La Commissone delibera, infine, di manifestare consenso anche sulla proposta di legge Roberti ed altri n. 1062 – che tratta materia non strettamente connessa con quella considerata nella iniziativa legislativa governativa concernente l'aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza – a condizione che la maggiore spesa implicata resti contenuta e fronteggiata nei limiti degli stanziamenti previsti dal disegno di legge n. 3373 ».

In qualità di relatore mi rimetto all'ampia relazione svolta in sede referente nella seduta del 21 luglio 1971.

Vorrei pregare gli onorevoli colleghi, data l'importanza del provvedimento, di condividere alcune richieste che vorrei fare al Governo. Desidererei che alla discussione fosse presente il Ministro, non per mancanza di riguardo verso il sottosegretario, ma perché, date le esigenze manifestatesi in sede referente, credo che questo argomento meriti un esame approfondito e la presenza del titolare del dicastero.

Inoltre, poiché si è manifestata la necessità di dare al dibattito un certo rilievo, credo che potremmo chiedere di tenere seduta nell'aula dei gruppi parlamentari, dove è possibile avere la rappresentanza della stampa e le riprese televisive, così come è stato fatto da altre Commissioni per la discussione di argomenti di rilievo.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io e l'onorevole Nicolazzi ci faremo parte diligente nel riferire al Ministro il desiderio espresso dal Presidente.

FLAMIGNI. Resta la nostra riserva sul problema dell'aumento dell'organico.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione della proposta di legge Roberti ed altri: Estensione al personale ausiliario richiamato od assunto in servizio temporaneo di polizia delle disposizioni di cui all'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (1062).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Roberti, Pazzaglia e Franchi: « Estensione al personale ausiliario

richiamato od assunto in servizio temporaneo di polizia, delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

BOLDRIN, *Relatore*. Chiedo il rinvio della discussione per chiarire il significato del parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge NAPOLI ed altri; MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra » (*Testo unificato, modificato dal Senato*) (231-2199-*B*).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati, Alfano, Arzilli, Boldrin, Felici, Flamigni, Franchi, Jacazzi, Lavagnoli, Lodi Adriana, Maggioni, Malfatti, Mattarelli, Maulini, Mazzola, Nannini, Salvi, Savio Emanuela, Sgarlata, Simonacci, Sullo, Tantalo, Terrana, Terraroli.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO